

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

| INDICE | | PAG. |
|---|----------|------|
| | PAG. | |
| Congedo: | | |
| PRESIDENTE | 762 | |
| Comunicazione del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 762 | |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | |
| CARCATERRA e CHIARAMELLO: Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954 n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale. (2329) | 762 | |
| PRESIDENTE | 762 | |
| TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> | 762 | |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 762 | |
| Proposte di legge (Discussione e rinvio): | | |
| TOZZI CONDIVI: Estensione delle norme per l'anticipazione ed il rimborso di spesa di cui alle leggi 5 gennaio 1948, n. 36 e 9 aprile 1953, n. 307, anche agli ospedali di Roma di cui alla legge 31 maggio 1900, n. 211, e successive modificazioni (788) | 762 | |
| PRESIDENTE | 762 | |
| GASPARI, <i>Relatore</i> | 762 | |
| GIANQUINTO | 763 | |
| BUBBIO | 763, 764 | |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 763, 764 | |
| TOZZI CONDIVI | 764 | |
| Senatori GIACOMETTI ed altri: Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2363). | 765 | |
| PRESIDENTE | 765, 768 | |
| SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> | 765 | |
| ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 767 | |
| JACOMETTI. | 767 | |
| GIANQUINTO | 768 | |
| BUBBIO | 768 | |
| Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione): | | |
| Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2341). | 765 | |
| PRESIDENTE | 765 | |
| Proposte di legge (Rinvio della discussione): | | |
| DE FRANCESCO: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci. (2287) | 764 | |
| PRESIDENTE | 764 | |
| RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 764 | |
| DE FRANCESCO | 764 | |
| LUCIFREDI | 764 | |
| RIVA, <i>Relatore</i> | 764 | |
| DELGROIX | 764 | |

| | PAG. |
|---|------|
| CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo sfollamento (297); | |
| SCALIA: Nuove norme sulle riversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); | |
| BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di riversibilità di pensioni. (1137) | 768 |
| PRESIDENTE | 768 |
| BERLINGUER | 768 |
| LOMBARDI RUGGERO | 768 |
| LUCIFREDI | 768 |
| Per l'esame del progetto di legge elettorale regionale: | |
| GIANQUINTO | 768 |
| PRESIDENTE | 768 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 769 |

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bartesaghi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Berlinguer sostituisce il deputato Ferrì.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra e Chiaramello: Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale (2329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carcaterra e Chiaramello: « Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La semplicità di questa proposta di legge non richiede una lunga illustrazione. Essa, infatti, tende ad eliminare una evidente sperequazione in cui si è incorso nello stabilire, con la legge 3 novembre 1954, n. 1042, la misura del contributo di soccorso invernale sui biglietti degli spettacoli di lirica e di prosa. L'articolo unico del provvedimento proposto dagli onorevoli Carcaterra e Chiaramello dispone che, analogamente a quanto stabilito per gli spettacoli di lirica e di prosa con la citata legge, anche per i concerti il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire mille sia fissato in lire cento.

La IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole sul provvedimento del quale propongo l'approvazione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1.000 è stabilito in lire 100 ».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Estensione delle norme per l'anticipazione ed il rimborso di spedalità di cui alle leggi 5 gennaio 1948, n. 36, e 9 aprile 1953, n. 307, anche agli ospedali di Roma di cui alla legge 31 maggio 1900, n. 211, e successive modificazioni. (788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Estensione delle norme per l'anticipazione ed il rimborso di spedalità di cui alle leggi 5 gennaio 1948, n. 36, e 9 aprile, 1953, n. 307, anche agli ospedali di Roma di cui alla legge 31 maggio 1900, n. 211, e successive modificazioni ».

Il relatore, onorevole Gaspari, ha facoltà di svolgere la relazione.

GASPARI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame mira ad estendere anche agli ospedali di Roma le norme vigenti in tutti gli ospedali d'Italia per le anticipazioni e il rimborso delle spedalità; essa mira, altresì, ad estendere anche alla città di Roma la norma

generale per l'acquisizione del domicilio di soccorso dopo un triennio.

Come è noto, con la legge 31 maggio 1900, n. 211, gli ospedali romani ottennero un duplice particolare privilegio: il diritto di chiedere ai comuni di origine dei degenti non aventi la residenza a Roma il rimborso delle spedalità loro prestate, senza tener conto degli eventuali domicilia di soccorso eventualmente acquisiti in seguito; un periodo ininterrotto di cinque anni, anziché di tre, per l'acquisto del domicilio di soccorso in Roma.

Gli inconvenienti derivanti ai piccoli comuni da codesti privilegi sono evidenti e per tutti ne consegue un aggravio di bilancio talvolta enorme, perché ad essi incombe l'obbligo di provvedere al pagamento delle spedalità, salvo a farsela rimborsare dai comuni dove i degenti hanno il domicilio di soccorso. Ma, purtroppo, per la maggior parte dei piccoli comuni — i cui amministratori non sempre son gente capace e i suoi segretari comunali non sono certo fra i più preparati — il rimborso non viene più effettuato o, al massimo, viene effettuato con molta difficoltà e dopo molto tempo.

Questi inconvenienti sono, poi, aggravati dalla enorme facilità con cui i ricoveri vengono effettuati, appunto in considerazione delle facilitazioni concesse agli ospedali romani relativamente al recupero delle spedalità.

La proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, tendente a livellare la situazione degli ospedali romani con quelli di tutte le altre città d'Italia, sembra a me che meriti l'accoglimento da parte di questa Commissione. Tanto più, poi, che le norme generali che regolano il recupero delle spedalità funzionano dappertutto regolarmente.

La stessa proposta di legge, come dicevo in principio, mira altresì ad eliminare l'altro grave inconveniente conseguente al secondo privilegio accordato a Roma, cioè la necessità di cinque anni, anziché tre, per l'acquisto del domicilio di soccorso. Non v'è motivo che debba oggi sussistere questa differenziazione: perché cinque anni anziché tre? e pensate che per interrompere il quinquennio stabilito è sufficiente anche una brevissima assenza.

Gli inconvenienti di cui ho parlato vanno, poi, inquadrati nel quadro generale della situazione esistente in Italia. Noi tutti sappiamo il fascino che Roma esercita su tutti, per cui affluiscono nella capitale migliaia e migliaia di persone in cerca di lavoro, le quali risiedono anni ed anni senza mai acquistare la residenza.

Per queste considerazioni e per altre contenute nell'ampia relazione che accompagna la proposta di legge, io ritengo che il provvedimento meriti la nostra approvazione. Per quanto riguarda l'articolo 1, mi riservo, in sede di esame degli articoli, di proporre una nuova formulazione, meno generica, la quale precisi principalmente quali sono le norme in contrasto con le nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. Il mio gruppo è favorevole.

BUBBIO. Anch'io sono d'accordo per l'approvazione del provvedimento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Di fronte a questa unanimità di consensi, la posizione del Governo diventa più difficile.

Comunque, i motivi che ispirarono il Governo del 1900 a emanare norme diverse per quanto riguarda la posizione degli ospedali riuniti di Roma furono i seguenti. L'attrattiva che inevitabilmente esercita la capitale su tutti i cittadini che cercano un'occupazione, la rapidità dei mezzi di trasporto, la facilità di accesso alla capitale resero particolarmente difficile la situazione degli Ospedali riuniti di Roma — situazione che, sotto questo aspetto non è certo migliorata — per cui si ritenne di provvedere, con norme successive, a stabilire una diversa procedura per ripetere le spedalità dai comuni di origine dei degenti; inoltre, nel bilancio preventivo dello Stato fu inserita una voce particolare per far fronte ai bisogni ed alle necessità degli ospedali riuniti, quando nell'anno si fosse superato un certo numero di assistiti. Questa voce è inserita tuttora nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro e non ha nulla a che fare con lo stanziamento previsto nel bilancio del Ministero dell'interno.

Ora, pur essendo validissimi i motivi espressi dal relatore, il Governo ritiene che la nuova proposta di legge farebbe cadere anche l'agganciamento esistente fra il Ministero del tesoro e gli ospedali riuniti, i quali dovrebbero, quindi, attingere al fondo di 14 miliardi messi dal Ministero dell'interno a disposizione per provvedere alle necessità degli ospedali.

Quindi, pur approvando il criterio ispiratore della proposta di legge, il Governo ritiene che sia necessario studiare più attentamente il provvedimento, in modo da sostituire, eventualmente, il domicilio al comune di origine, ma lasciando inalterata la procedura degli ospedali riuniti nei confronti dei comuni di origine, e soprattutto salvaguardando l'ag-

ganciamento tra il Ministero del tesoro e gli ospedali riuniti, per evitare che questi ultimi entrino a far parte di quel coacervo di opere pie che attingono dai 14 miliardi del Ministero dell'interno, i quali, se così fosse, diverrebbero insufficienti e inadeguati alle necessità.

TOZZI CONDIVI. Dopo le osservazioni dell'onorevole sottosegretario, desidero innanzitutto chiarire che, come tutti gli altri ospedali, anche gli ospedali di Roma hanno diritto alle anticipazioni da parte della prefettura sul fondo di rotazione al quale lo stesso sottosegretario ha accennato.

Quanto, poi, all'ulteriore fondo speciale esistente nel bilancio del tesoro, sia ben chiaro che noi non intendiamo intaccarlo per nulla e tanto meno intendiamo che sia soppresso: in questo senso, del resto, si rimase d'intesa, nel 1954, con l'allora sottosegretario Bisori.

D'altra parte, bisogna tener presente lo spirito di questa proposta, che è quello di non depauperare i piccoli comuni: alcuni di essi, che hanno un bilancio di pochi milioni, si vedono addebitate spese di ospedalità per l'ammontare di due milioni e anche due milioni e mezzo.

BUBBIO. Premesso che sul principio siamo d'accordo, io penso che si potrebbe tranquillamente rinviare di alcuni giorni l'esame di questo provvedimento, per potere, nel frattempo, concordare i necessari emendamenti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È evidente che se la Commissione insiste nel voler esaminare in questa seduta la proposta di legge io sarò costretto a chiederne la rimessione in Assemblea. Però non sarei contrario a un breve rinvio della discussione per un più approfondito esame del testo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Francesco: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci. (2287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Francesco: « Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci ».

Ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare l'onorevole rappresentante del Governo.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le finalità che, con questa proposta di legge, si propone l'onorevole De Francesco, meritano tutta la nostra attenzione, perché si tratta di risolvere un conflitto di giurisdizione tra la Cassazione e il Consiglio di Stato. Trattandosi, quindi, di materia molto delicata, vorrei pregare la Commissione di consentire ad un rinvio, per dar modo al Governo di sentire il parere del Consiglio di Stato sulla formulazione tecnica del testo. Poiché non vi è alcun problema di ordine politico, penso che la Commissione vorrà aderire a questa richiesta.

DE FRANCESCO. Non ho difficoltà ad aderire alla richiesta del Governo, anche perché così avremo il conforto del Consiglio di Stato.

LUCIFREDI. Vorrei sottoporre al rappresentante del Governo l'opportunità che, nel richiedere questo parere, si domandi anche se il Consiglio di Stato ritiene che, seguendo una prassi che non mi sembra molto conforme alla nostra tradizione legislativa, si dia definizione per legge della personalità giuridica di diritto pubblico. La mia preoccupazione è che, questa volta, si possa, noi legislatori, chiamare ente di diritto pubblico o privato un ente e poi dargli caratteristiche diametralmente opposte a quelle che dovrebbero essergli proprie, creando una situazione in contrasto con la sostanza.

DE FRANCESCO. Nel contrasto fra le più alte magistrature non v'è altra possibilità che l'interpretazione data dal legislatore, che è al di sopra della magistratura amministrativa e di quella ordinaria.

È esatta l'osservazione dell'onorevole Lucifredi, ma di fronte a una situazione così imbarazzante per i dipendenti dell'ente, i quali non sanno a chi rivolgersi, se al giudice ordinario o a quello amministrativo, mi sembra doveroso l'intervento del legislatore perché chiarisca la situazione una volta per tutte.

RIVA, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta di rinvio.

DELCROIX. Siccome sono state fatte delle considerazioni di ordine giuridico, vorrei ricordare alla Commissione che questa proposta di legge ha un contenuto squisitamente politico e pertanto mi riservo di intervenire in sede di discussione della proposta stessa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere allora stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ».

Il relatore, onorevole Riva, mi ha fatto presente che ancora non ha ricevuto le notizie che aveva chieste all'ente, e che servono per un più compiuto esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Giacometti ed altri: Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giacometti, Buglione, Fortunati, Spagnoli, Benedetti, Piechele e Corti: « Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 giugno 1956. La IV Commissione, che in un primo tempo aveva comunicato di non poter esprimere il proprio consenso all'approvazione del provvedimento, ha ora fatto pervenire il suo parere favorevole.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 27 giugno 1956 alla I Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, venivano esaminate congiuntamente le seguenti quattro proposte di legge:

proposta n. 69 del 6 ottobre 1953 di iniziativa del senatore Giacometti;

proposta n. 174 del 10 novembre 1953, di iniziativa del senatore Buglione,

proposta n. 195 del 23 novembre 1953, di iniziativa del senatore Fortunati;

proposta n. 390 del 26 febbraio 1954, di iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri.

Esse riguardavano il riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto centrale di statistica ed in particolare l'istituzione della carriera di concetto (gruppo B) che attualmente manca.

Nelle relazioni che accompagnano i provvedimenti anzidetti è accennato all'inderogabile necessità d'ordine funzionale per il predetto istituto di inserire tra il personale direttivo e quello della categoria esecutiva la categoria intermedia di revisione (il così detto gruppo B).

Al riguardo, deve precisare che la proposta della istituzione della categoria di revisione, la quale mira a colmare la grave lacuna esistente nella legge istituzionale dell'istituto (legge 9 luglio 1926, n. 1162, modificata con regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285), è imposta da oggettive e non più procrastinabili esigenze di servizio del massimo organo ufficiale statistico.

Tale lacuna ha sempre dato luogo, infatti, a difficoltà notevoli per assicurare la regolare funzionalità dell'istituto, difficoltà che hanno richiesto un'intensa attività di tutto il personale e, in particolare, l'adempimento di mansioni superiori da parte degli impiegati d'ordine capaci aventi il diploma di scuola media superiore.

Le difficoltà derivanti da tale situazione si sono andate sempre più aggravando negli ultimi anni per il sempre crescente sviluppo dell'attività statistica dell'istituto, in dipendenza:

a) dalle eccresciute esigenze dell'istituto in ogni campo dell'attività economica e sociale anche in relazione alla raccolta ed elaborazione degli elementi occorrenti per il bilancio economico nazionale che il Governo ha l'obbligo di presentare annualmente al Parlamento;

b) dell'adesione data dall'Italia ad organi ed istituti internazionali, nei cui statuti è sancito l'obbligo di fornire documentazioni variamente estese e complesse, quali, ad esempio, quelle sul reddito nazionale, sulla bilanciatura dei pagamenti, sulla situazione alimentare, sugli scambi internazionali, ecc.

Sicché allo stato attuale — indipendentemente dalla legittima aspettativa del personale di conseguire un trattamento corrispondente alle mansioni di fatto espletate che sono superiori a quelle della categoria in cui sono attualmente inquadrati — non è, per nderogabili esigenze tecniche funzionali, ulteriormente dilazionabile la risoluzione del problema, nel superiore interesse del perfezionamento e sviluppo dei servizi statistici nazionali.

Occorre, infatti, innanzi tutto richiamare l'attenzione sul fatto che la revisione e la critica dei dati rappresentano una fase insopprimibile in tutte le indagini statistiche; trattasi di un principio universalmente ricono-

sciuto e che non può in alcun modo essere revocato in dubbio. Questa necessità deriva talora dalla complessità dei moduli di rilevazione, tal'altra dalla difficoltà di far sì che coloro — in numero generalmente molto grande — i quali sono chiamati a fornire le notizie richieste interpretino tutti nello stesso modo ed esattamente le norme che sempre accompagnano i moduli di rilevazione e che stabiliscono le modalità con le quali la rilevazione stessa deve essere effettuata. Le cause di errore nella compilazione dei moduli sono spesso aggravate dal fatto che coloro i quali sono chiamati a riempirli non hanno una sufficiente preparazione tecnica oppure vengono frequentemente avvicinati negli uffici. Le cause di errore divengono ancora più sensibili quando trattasi di notizie che vengono fornite non tramite gli uffici periferici dell'amministrazione centrale ma, come spessissimo avviene, dai privati, i quali devono direttamente compilare i modelli di rilevazione.

La lunga esperienza insegna che, se i dati raccolti mediante i moduli di rilevazione venissero semplicemente classificati e sommati senza procedere ad una minuziosa ed intelligente analisi critica dei singoli modelli, la qualità delle rilevazioni statistiche degraderebbe immediatamente e talora in misura tale da compromettere la serietà delle rilevazioni stesse.

In conclusione, si può affermare che la qualità delle statistiche ufficiali è, in ogni paese, strettamente legata alla serietà di quest'opera di revisione e di critica dei dati statistici raccolti. A quest'opera l'Istituto centrale di statistica dedica le sue cure più meticolose.

Non è facile dare in sintesi un'idea circa l'esatta natura e la complessità di questo lavoro. Il principio direttivo è di effettuare tutti i possibili confronti tra i dati e le notizie contenute nel modello stesso onde scoprire eventuali incompatibilità. In ogni caso tale scoperta richiede delle conoscenze tecniche intorno alla natura ed alle caratteristiche del fenomeno di cui trattasi ed i dati sospetti vengono spesso individuati soltanto attraverso un intelligente confronto tra i vari « rapporti critici » che le predette conoscenze tecniche intorno al fenomeno consigliano di istituire.

Ma oltre queste mansioni di revisione e critica dei dati raccolti, altre mansioni sono caratteristiche presso l'Istituto centrale di statistica della proposta categoria di revisione:

a) controllo ed esame critico degli elaborati statistici al fine di eliminare eventuali errori sfuggiti nelle varie fasi di elaborazione,

b) compilazione dei prospetti e dei grafici che figurano nelle varie pubblicazioni dell'Istituto centrale di statistica ed illustrano in forma sintetica l'andamento dei fenomeni, i valori caratteristici fondamentali di una distribuzione di frequenze, quozienti, tassi e indici di variazioni, ecc.;

c) revisione, sui piani topografici dei singoli comuni, dei limiti delle singole basi territoriali delle rilevazioni, le quali non possono limitarsi alla circoscrizione comunale considerata nel suo insieme, ma devono distinguersi nelle circoscrizioni frazionarie (vedi articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228);

d) planimetrazione delle superfici delle singole circoscrizioni territoriali assunte a base della rilevazione.

È evidente che le mansioni indicate non possono essere confuse né con quelle della categoria esecutiva (personale addetto al funzionamento delle macchine degli spogli meccanografici o alle macchine da scrivere), né con quelle della categoria direttiva consistenti principalmente nella predisposizione dei piani di rilevazione, dei piani di elaborazione e di quelli di pubblicazione dei dati, nonché nella stesura delle relazioni sui risultati delle indagini e nei particolari studi effettuati in relazione all'azione di Governo ed alle convenzioni internazionali.

Non vi è alcun dubbio che esse siano mansioni caratteristiche della categoria corrispondente all'attuale carriera di concetto (gruppo B) dell'amministrazione statale e che, pertanto, la istituenda categoria corrisponde all'effettiva natura di una parte notevole dei lavori demandati all'Istituto. Può dirsi anzi, dopo il rapido cenno delle mansioni sopra menzionate, che nell'ambito della pubblica amministrazione non si riscontra in nessun altro organismo in modo così organico ed imperioso il bisogno della categoria di cui sopra.

Pertanto, le varie proposte di legge sopra accennate sono state unificate nella proposta di legge n. 2363 che è stata approvata dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica nella stessa seduta del 27 giugno 1956.

Detta proposta mira a colmare le lacune dell'attuale struttura dei ruoli di un organismo prettamente tecnico, per adeguarla alle normali attribuzioni dell'ente e allo sviluppo assunto dall'organizzazione interna dei suoi servizi, rendendola conforme nello stesso tempo all'ordinamento delle carriere delle altre amministrazioni statali.

Oltre all'istituzione della carriera di concetto (*gruppo B*) della quale si è detto per gli impiegati forniti del diploma di scuola media di secondo grado o equipollente, vengono proposti la fusione degli ufficiali di statistica e delle ausiliarie di statistica in un unico ruolo della carriera esecutiva nonché l'aumento di un nuovo grado in tale carriera: è soprattutto nell'interesse della normale produzione del lavoro statistico che occorre assicurare agli operatori che attendono alla parte esecutiva delle rilevazioni statistiche (in particolare spogli meccanografici e lavori di calcolo) una carriera eguale a quella prevista per le altre amministrazioni dello Stato.

Per le stesse considerazioni è proposta l'aggiunta della qualifica di commesso per il personale subalterno, mentre l'istituzione di una apposita carriera di ausiliari tecnici è resa necessaria dalla imponente attrezzatura meccanografica dell'Istituto centrale di statistica, per il cui regolare funzionamento occorre disporre con continuità di personale specializzato di impiegare nei molteplici lavori di manutenzione e di riparazione di macchine delicate e costose e di complessi impianti elettrici e meccanici.

Il provvedimento proposto non comporta alcun riflesso d'ordine finanziario, in quanto non è previsto nessun aumento di posti, ma il semplice inquadramento, rispettivamente nel ruolo della carriera di concetto e nel ruolo degli ausiliari tecnici, degli impiegati e dei subalterni già a contratto.

La proposta di legge prevede, altresì, modifiche di lievissima entità ai ruoli transitori dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto 3 giugno 1938, n. 929, istituiti con la fondazione dell'istituto dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, per i pochissimi elementi provenienti dai ruoli del Ministero della economia nazionale che non optarono per la immissione nei ruoli a contratto dell'istituto: trattasi dell'aggiunta di un posto di ispettore generale nel ruolo amministrativo e di un posto di commesso nel ruolo del personale subalterno a favore degli ispettori superiori e degli uscieri attualmente iscritti negli stessi ruoli che da lunghi anni trovansi nella qualifica rivestita, anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge n. 1181 del 20 dicembre 1954.

Nutro fiducia che, per le considerazioni dianzi esposte, la presente proposta, già approvata dal Senato della Repubblica, sarà approvata anche da voi, onorevoli colleghi, soprattutto per assicurare al massimo organo della statistica ufficiale italiana la funziona-

lità necessaria anche in relazione al prestigio del nostro paese nei confronti degli impegni internazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho gradito che l'onorevole Sampietro abbia svolto una relazione tanto dettagliata. Di fatto, il Senato, dopo moltissime sedute di Commissione e di sottocommissioni, aveva deliberato di coordinare tutti i vari progetti di legge che trattavano l'argomento, varando questo provvedimento, che sembrava fosse anche di gradimento del Ministero del tesoro, o, meglio, degli uffici della ragioneria generale. Il Governo si dichiarò favorevole al provvedimento.

Senonché, nelle more dei lavori parlamentari, è intervenuta la ragioneria generale dello Stato, la quale ha ritenuto di fare delle osservazioni; quindi, pur rimettendomi alle decisioni che la Commissione vorrà prendere, debbo chiedere che si soprasseda alla discussione, in attesa che gli uffici abbiano a trovare il modo di superare tali difficoltà.

Queste possono così essere riassunte.

Il Ministero del tesoro sostiene che il provvedimento deve essere emendato per quanto riguarda il punto 1°), nel senso di demandare ad altro successivo provvedimento, da emanare di concerto col Ministero del tesoro, la determinazione del contingente numerico dei posti per ciascuna qualifica contemplata. Sostiene, altresì, che si debbano stabilire opportune modalità e congrui requisiti per il trasferimento dell'attuale personale nei ruoli superiori, e che si deve escludere, per ragioni di principio, la costituzione di nuovi posti nei ruoli transitori. Inoltre, lo stesso Ministero è del parere che, essendo le entrate dell'istituto costituite per la quasi totalità dal contributo statale assegnato annualmente in relazione alle necessità, l'onere dell'iniziativa non potrebbe che gravare sul bilancio dello Stato, per cui sorge la necessità che siano indicati i preventivi di tali oneri nonché i mezzi necessari per la copertura.

Io penso che le difficoltà non siano proprio insormontabili e pertanto rinnovo la mia preghiera alla Commissione di voler consentire al rinvio.

JACOMETTI. Dato lo strano *iter* di questo provvedimento, ho l'impressione che, se noi oggi lo fermiamo, esso non andrà più avanti. Noi avevamo delle osservazioni da fare, ma le ritiriamo tutte perché ci rendiamo conto

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

della necessità di approvare subito il provvedimento, senza emendamenti.

GIANQUINTO. Mi associo alle dichiarazioni del collega Jacometti.

BUBBIO. Se deliberiamo un rinvio, è meglio che sia fissata la data.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si dice pronto alla discussione per il 16 novembre. Se non vi sono osservazioni su questa proposta, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla relativa seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Cappugi, Pastore e Morelli: Riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297); — Scalia: Nuove norme sulle riversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519); — Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di riversibilità di pensioni. (1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: « Riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo " sfollamento " »; di iniziativa del deputato Scalia: « Nuove norme sulla riversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato », e di iniziativa dei deputati Berlinguer, Pieraccini, Albizzati, Nenni Giuliana, Bei Ciuffoli Adele, Gatti Caporaso Elena, Mezza Maria Vittoria, De Lauro Matera Anna e Viviani Luciana: « Norme di attuazione costituzionale in tema di riversibilità di pensioni ».

La Commissione Finanze e tesoro, non avendo avuto la possibilità di esprimere il parere sulle tre proposte di legge, ha chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta. Penso che la Commissione non abbia difficoltà ad accordare una proroga.

BERLINGUER. Premesso che le tre proposte di legge sono state presentate da oltre due anni, mi permetto di ricordare come in una precedente seduta di questa Commissione si sia deliberato di fissare un termine alla Commissione finanze e tesoro per l'invio del suo parere sui provvedimenti che, in sostanza, mirano a dare una soluzione ad uno stesso

problema. Il parere della predetta Commissione non mi sembra di importanza fondamentale, anche perché l'onere derivante dall'approvazione del provvedimento può considerarsi lievissimo; pertanto io sarei del parere di concedere la proroga purché, alla sua scadenza, si proceda anche senza il parere della Commissione finanze e tesoro.

LOMBARDI RUGGERO. Se noi accordiamo alla Commissione finanze e tesoro gli otto giorni di proroga che essa ha chiesto, noi non la metteremo in condizione di dare il parere, perché dobbiamo considerare le imminenti vacanze della Camera. Dovremo stabilire almeno il 16 novembre.

BERLINGUER. Non faccio questione di giorni; a me importa che sia stabilito che, alla scadenza della proroga, la Commissione procederà anche senza il parere.

LUCIFREDI. Sono d'accordo nel sollecitare che il parere sia dato al più presto, ma non sarei d'accordo nel decidere che si procederà alla discussione anche senza il parere. Ho avuto modo di studiare a fondo i provvedimenti e mi son reso conto che qui si tratta non di piccoli cambiamenti o modifiche, bensì di rivoluzionare letteralmente i principi fondamentali che hanno sempre retto la materia delle pensioni, con oneri finanziari indubbiamente notevoli.

Comunque, decida la Commissione.

PRESIDENTE. Credo che la proroga si debba accordare, anche per un altro motivo: il Ministero del tesoro ha sollecitato un incontro con il Relatore e pare che sia benevolmente disposto verso il provvedimento.

BERLINGUER. È evidente che il compito sarebbe molto agevolato se il Ministero fosse favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilito che la discussione delle proposte di legge è rinviata alla seduta del 16 novembre.

(Così rimane stabilito).

Per l'esame del progetto di legge elettorale regionale.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, poiché da diverso tempo la Commissione non tiene riunioni in sede referente, debbo rinnovarle in questa sede la richiesta della mia parte perché sia sollecitamente discussa la proposta di legge elettorale regionale, già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Il provvedimento era già iscritto all'ordine del giorno ai lavori delle

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

ultime sedute prima delle ferie. Esso pertanto rimane in evidenza e sarà nuovamente posto all'ordine del giorno di una prossima riunione in sede referente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CARCATERRA e CHIARAMELLO: « Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale » (2329).

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 35 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 35 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Antoniozzi, Berlinguer, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Elkan, Gaspari, Gianquinto, Girauda, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Manzini, Marazza, Pertini, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Secreto, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

E in congedo:

Bartesaghi.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI